

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni - Presidente rel.
dr. ssa Anna Mantovani - Consigliere
dr. ssa Cesira D'Anella – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. omissis/2017 promossa in grado d'appello

DA

BANCA ALFA

APPELLANTE

CONTRO

COMPAGNIA ASSICURATIVA e BANCA BETA

APPELLATE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante BANCA ALFA:

“BANCA ALFA, rappresentata e difesa come in atti, fermo restando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate in sede dalle Controparti, ribadendo quanto già dedotto in atti e a verbale d'udienza, precisa le conclusioni nel merito come da atto di citazione d'appello, ed in particolare insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Nel merito:

In via principale:

a) previa riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia repert. n. 4276/2016, emessa dal Giudice Dottor Andrea Francesco Pirola in data 23.12.2016 e pubblicata in data 24.12.2016 che ha deciso la causa n. RG omissis/2016, rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., ogni domanda azionata nei confronti di BANCA ALFA, in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, in ogni caso accertare l'esclusiva responsabilità di COMPAGNIA ASSICURATIVA e BANCA BETA, anche in solido tra loro, nell'accadimento dei fatti e per l'effetto ordinarsi la ripetizione di quanto pagato da BANCA ALFA alle convenute in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Pavia;

In via subordinata:

b) previa riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia repert. n. 4276/2016, emessa dal Giudice Dottor Andrea Francesco Pirola in data 23.12.2016 e pubblicata in data 24.12.2016 che ha deciso la causa n. RG omissis/2016, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di COMPAGNIA ASSICURATIVA, accertato il concorso di colpa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., di COMPAGNIA ASSICURATIVA e/o di BANCA BETA, nell'accadimento dei fatti e per l'effetto limitare l'entità del danno lamentato ed ordinare la parziale ripetizione di quanto pagato da BANCA ALFA alle convenute in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Pavia;

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

c) previa, in ogni caso, riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia repert. n. 4276/2016, emessa dal Giudice Dottor Andrea Francesco Pirola in data 23.12.2016 e pubblicata in data 24.12.2016 che ha deciso la causa n. RG omissis/2016, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di COMPAGNIA ASSICURATIVA, condannare - anche per i motivi indicati nell'atto - BANCA BETA, a tenere manlevata, anche per i fatti esposti nel presente atto in ordine alla presunzione assoluta di pagamento di cui agli assegni negoziati, BANCA ALFA del pagamento di tutte le somme da quest'ultima pagate per capitale, interessi e spese nei confronti di COMPAGNIA ASSICURATIVA.

In via istruttoria:

con rigetto delle istanze istruttorie avversarie.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione a carico di COMPAGNIA ASSICURATIVA e BANCA BETA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a restituire quanto già da BANCA ALFA pagato per capitale, interessi e spese."

Per l'appellata COMPAGNIA ASSICURATIVA:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito:

Rigettare l'impugnazione ex adverso promossa e con ciò rigettare ogni domanda con essa svolta dall'Appellante, in quanto inammissibile e/o totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'ordinanza del Tribunale di Pavia repert. 4276/2016, emessa dal Giudice Dott. Andrea Francesco Pirola in data 23/12/2016 e pubblicata il 24.12.2016 in primo grado, odiernamente impugnata.

Rigettare l'ulteriore domanda di ripetizione delle somme e delle spese di lite versate dall'Appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio."

Per l'appellata BANCA BETA:

"Voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni diversa e contraria richiesta, deduzione ed eccezione, così statuire:

- nel merito:

rigettare integralmente tutte le domande formulate da BANCA ALFA in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per le ragioni in narrativa e mandare assolto BANCA BETA da tutte le pretese formulate con l'atto di citazione d'appello notificato il 23 gennaio 2017;

- in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di qualsiasi domanda svolta nei confronti di BANCA BETA, condannare COMPAGNIA ASSICURATIVA, ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione 1 marzo 2010, a tenere l'esponente integralmente manlevato e indenne di quanto il medesimo dovesse essere obbligato a corrispondere a qualunque titolo, anche a titolo di spese processuali;

- in via istruttoria:

accogliere l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nei confronti di BANCA ALFA;

- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze."

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1) Decisione oggetto dell'impugnazione

Ordinanza n. 4276 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 24.12.2016

2) Il fatto

Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono indubitabilmente provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

- COMPAGNIA ASSICURATIVA intratteneva il rapporto di conto corrente n. omissis presso BANCA BETA, in forza del quale provvedeva a pagare i propri creditori, traendovi assegni bancari non trasferibili, che indicano questi ultimi quali destinatari e possono essere sottoscritti direttamente dal beneficiario (cf. doc. 4 appellante).
- COMPAGNIA ASSICURATIVA ha emesso in favore di OMISSIS, rispettivamente, l'assegno bancario tratto su BANCA BETA n. omissis, per l'importo di € 2.000,00 e l'assegno bancario n. omissis per l'importo di € 2.200,00 (cf. doc. 4 appellante nonché originali degli assegni, comunque circostanza affermata dall'appellata e non contestata).
- COMPAGNIA ASSICURATIVA ha emesso in favore di OMISSIS, rispettivamente, l'assegno bancario tratto su BANCA BETA n. omissis, per l'importo di € 1.500,00 e l'assegno bancario n. omissis per l'importo di € 2.200,00 (cf. doc. 4 appellante nonché originali degli assegni, comunque circostanza affermata dall'appellata e non contestata).
- Detti titoli, muniti dalla clausola di intrasferibilità e debitamente compilati, mediante scrittura dattiloscritta, sono stati inviati a mezzo posta raccomandata il 14.9.2012 ai rispettivi soggetti beneficiari (cf. doc. 1, 2, 3 e 4 fasc. 1° grado appellata).
- I suddetti assegni, con luogo di emissione OMISSIS e data di emissione il 25.9.2012, risultano posti all'incasso tutti in data 25.9.2012, presso la filiale di OMISSIS della BANCA ALFA da persona diversa dai legittimi beneficiari e precisamente da BENEFICIARIO, che nei quattro assegni risulta indicato quale beneficiario e che ha apposto la firma per trazione e la firma per girata (cf. doc. 4 appellante).
- Gli assegni in questione risultano accreditati, in data 25.9.2012 con valuta al 28.9.2012, sul conto corrente OMISSIS, intestato a BENEFICIARIO, che alla data del 30.9.2012 presentava un saldo positivo di € 7.900, pari cioè all'importo complessivo degli assegni versati (cf. all. M appellante).
- Per l'apertura del conto suddetto BENEFICIARIO aveva esibito la carta di identità n. OMISSIS, rilasciata dal Comune di OMISSIS.
- La carta di identità suddetta alla data del 20.9.2012 non figurava nell'archivio dei documenti rubati o smarriti (c.f. all. O appellante).
- Il conto corrente OMISSIS intestato a BENEFICIARIO è rimasto aperto presso la filiale di OMISSIS di BANCA ALFA almeno fino al 30.6.2016 e sullo stesso risultano effettuate operazioni (non visibili, in quanto oscurate nei documenti prodotti dall'appellante) (cf. doc. 5 fasc. 1° grado appellante).
- COMPAGNIA ASSICURATIVA ha provveduto ad effettuare un nuovo pagamento ai legittimi beneficiari (circostanza affermata dall'appellata e non contestata).

3) Lo svolgimento del processo di primo grado

COMPAGNIA ASSICURATIVA con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.6.2016, ha convenuto in giudizio BANCA ALFA, chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 43 c. 2, R.D. n. 1736/1933 e, per l'effetto, condannarla alla restituzione della somma di € 7.900, oltre gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria dalla data dell'addebito fino all'effettivo soddisfo.

BANCA ALFA, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente e di essere autorizzata a chiamare in giudizio BANCA BETA, chiedendo di condannarlo, in caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, a tenerla manlevata dal pagamento di tutte le somme che eventualmente fosse tenuta a pagare a COMPAGNIA ASSICURATIVA.

La terza chiamata, si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti da BANCA ALFA e, in via subordinata, nel caso fosse stata accolta la domanda proposta da quest'ultima nei suoi confronti, di essere tenuta indenne da COMPAGNIA ASSICURATIVA.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione ed ha pronunciato l'ordinanza impugnata nel presente giudizio.

4) La decisione del Tribunale di Pavia

Il Tribunale di Pavia ha così deciso:

“1. Accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto

2. Condanna BANCA ALFA nella persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a COMPAGNIA ASSICURATIVA nella persona del legale rappresentante pro tempore la somma di € 7.900, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma non rivalutata e rivalutata anno per anno dalla data della domanda al saldo effettivo;

3. Rigettare domande della resistente, e per l'effetto,

4. Condanna BANCA ALFA a pagare a COMPAGNIA ASSICURATIVA e a BANCA BETA le spese di lite che liquida, per ciascuna delle due parti, in € 3000, oltre il 15% per spese generali, ove Iva e cpa, oltre esborsi per € 145,50 solo a COMPAGNIA ASSICURATIVA”.

Il Tribunale di Pavia nella sua decisione ha evidenziato che:

- nella fattispecie in esame sussisteva una responsabilità oggettiva dell'istituto bancario che ha pagato il titolo ad un soggetto non legittimato, a prescindere dalla sussistenza del dolo o della colpa dello stesso istituto, in quanto l'art. 43 c. 2 RD 1736/1933, ai sensi del quale colui che paga a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento, è una norma speciale che deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla norma di diritto comune di cui all'art. 1189 c.c., il quale dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente;

- soltanto la banca negoziatrice è quindi tenuta ed è in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che gira l'assegno per l'incasso e lo immette nel circuito di pagamento;

- se il pagamento ad un soggetto diverso dal legittimo beneficiario potesse considerarsi liberatorio, quest'ultimo non potrebbe nemmeno beneficiare dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 RD 1736/1933 per gli assegni bancari emessi con clausola di intrasferibilità;

- avendo BANCA ALFA provveduto a pagare i quattro assegni oggetto di causa a BENEFICIARIO, ossia a persona diversa dai quattro legittimi beneficiari dei titoli, sussisteva la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 43 RD 1736/1933, e pertanto la banca era tenuta a restituire la somma corrispondente agli importi indicati in ciascun assegno;

- comunque i quattro assegni, relativi ad importi distinti, ma tutti recanti la medesima data, luogo e beneficiario, sono stati portati all'incasso da BENEFICIARIO lo stesso giorno, ossia il 25.9.2012; inoltre tre dei quattro assegni presentavano un'anomalia rilevabile *ictu oculi*, ossia la presenza di un asterisco tra nome e cognome, assente invece nel quarto assegno (assegno n. OMISSIS del valore di € 2.000,00);

- si tratta di circostanze che un operatore bancario di media diligenza, in particolare un addetto allo sportello, avente una certa esperienza nel quotidiano maneggio degli assegni, avrebbe dovuto considerare ed attentamente verificare, adottando le più opportune cautele;

- risultava dunque evidente la negligenza della banca nell'assolvimento del proprio incarico e la conseguente responsabilità per il pagamento degli assegni ad un soggetto non legittimato;

- non sussisteva invece alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. in capo a BANCA BETA, in quanto questi aveva operato nel pieno rispetto della convenzione pattuita il 1.3.2010 con COMPAGNIA ASSICURATIVA, il cui art. 5.1 prevede che *“una volta predisposti gli assegni di traenza “non trasferibili”, sulla base dei dati forniti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 3, la Banca procede ad inviare i predetti assegni ai beneficiari avvalendosi del*

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

servizio postale; in particolare la spedizione avverrà...a mezzo posta ordinaria” e quindi correttamente BANCA BETA aveva provveduto ad inviare gli assegni ai legittimi beneficiari tramite raccomandata semplice;

- BANCA BETA non aveva posto in essere alcuna violazione dell'Accordo Interbancario per il servizio di incasso di assegni, ai sensi del quale la banca emittente ha l'obbligo di segnalare l'impagato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del regolamento in stanza di compensazione, in quanto il medesimo non era in condizione di venire a conoscenza dell'impagato, posto che i legittimi beneficiari non avevano ricevuto gli assegni di trazione e non potevano dunque darne notizia all'Istituto;

- tutti gli assegni, oggetto di causa, non sono stati regolati in stanza di compensazione, ma sono stati negoziati con la c.d. procedura in “*check truncation*”, tramite la quale BANCA ALFA ha negoziato gli assegni senza inviarli materialmente a BANCA BETA, ma limitandosi a trasmettere a quest'ultimo i dati identificativi dei titoli; nulla poteva quindi essere imputato a BANCA BETA sotto il profilo della diligenza e correttezza del proprio operato.

5) Le difese delle parti nel giudizio d'appello

A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale BANCA ALFA ha chiesto la riforma dell'impugnata decisione del Tribunale di Pavia per i motivi di seguito esposti.

1) Con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione dell'art. 43 c. 2 RD 1736/1933:

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'art. 43 c. 2 RD 1736/1933, secondo cui “... *Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento...*”, sarebbe una norma speciale che, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, che alla norma di diritto comune di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, farebbe sorgere sempre e comunque un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo alla banca negoziatrice.

L'interpretazione suddetta non è condivisibile in quanto:

a) l'art. 43 L.A. non introduce una deroga ai principi generali ovvero, e quindi anche nella fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 1176 c. 2 e 1992 c. 2 c.c.;

b) non è sufficiente, al fine di individuare una responsabilità della banca negoziatrice, la mera rilevanza dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile *ictu oculi*;

c) la diligenza richiesta in fase di negoziazione dei titoli è quella del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo;

d) la banca non è tenuta a predisporre una attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell'autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione;

e) La banca ha il dovere di pagare l'assegno se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, e che coincide con la diligenza media;

f) l'art. 43 L.A. non esige obblighi investigativi per verificare che l'identità del prenditore apparente corrisponda a quella del perduttore effettivo, né accertamenti tecnici sui documenti per verificare che non ricorra la contraffazione, ed anzi la norma prevede proprio l'obbligo dell'istituto di pagare al prenditore risultante dal titolo.

2) Con riguardo alla ritenuta erronea valutazione dei fatti in relazione all'asserita mancanza della necessaria diligenza professionale in capo a BANCA ALFA:

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

I titoli oggetto della controversia non presentano alcuna alterazione del nome del beneficiario che avrebbe potuto e/o dovuto insospettare la banca; infatti, il controllo, richiesto alla banca negoziatrice, può avere per oggetto solo la corrispondenza del nominativo, che appone la girata, con il nominativo, che risulta cartolarmente indicato come beneficiario.

La presenza di un asterisco per dividere nome e cognome del beneficiario non è un elemento di alterazione del titolo, dato che, circostanza mai seriamente contestata, tale modalità operativa è quella che spesso viene utilizzata (dalle banche e dalla Compagnie assicurative) negli assegni di traenza emessi con un sistema elettronico per centinaia di assegni in serie (come quelli emessi, appunto, dalle banche per le COMPAGNIA ASSICURATIVA).

Appare circostanza logica e fattuale di comune esperienza che i clienti versino, con un'unica operazione, più assegni ad essi intestati, proprio per evitare plurimi accessi, e quindi abitualmente provvedono ad effettuare, in occasione dell'accesso presso lo sportello, tutte le operazioni che ritengono di dover compiere; peraltro, essendo gli assegni tutti emessi il 13 settembre, appare del tutto logico che il beneficiario li abbia presentati lo stesso giorno.

Gli assegni risultavano essere emessi a favore di BENEFICIARIO e sono stati negoziati dalla banca al proprio cliente, correntista, che era titolare del conto corrente ed aveva acceso il rapporto, previa presentazione della normale documentazione identificativa; documentazione che, secondo la prassi che è solita seguire la banca all'atto di accensione di conti correnti, è stata oggetto di verifica presso l'archivio dei documenti rubati, senza che risultasse alcuna anomalia; gli assegni in questione pertanto non sono stati posti all'incasso da persona diversa dal prenditore e questi è stato identificato, dalla convenuta, secondo i criteri di ordinaria diligenza, ovvero versando gli assegni sul conto corrente salvo buon fine.

3) Con riguardo alla ritenuta erronea/omessa motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA e COMPAGNIA ASSICURATIVA relativamente alle modalità di spedizione dei titoli:

Il Tribunale erroneamente ha escluso ogni responsabilità in capo al terzo chiamato BANCA BETA riguardo la spedizione dei titoli tramite posta ordinaria, osservando che il suo operato sarebbe avvenuto nel pieno rispetto delle norme convenzionali pattuite con COMPAGNIA ASSICURATIVA, ed ha altresì ommesso ogni giudizio di responsabilità in capo a quest'ultima.

L'adozione o meno di prassi coerenti con accordi commerciali tra gli altri soggetti potrà infatti riguardare tutt'al più i rapporti interni tra gli stessi, ma non ha alcuna rilevanza nei confronti dei terzi né riguardo le conseguenti responsabilità che tali comportamenti hanno avuto.

La spedizione per posta degli assegni, senza alcuna cautela, ha invece una concreta rilevanza, atteso che è una modalità che espone a possibili rischi di smarrimento e/o furto.

In ogni caso, tale aspetto rileva non solo ai fini della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, ma anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c. 2 c.c. e, in subordine, del comma 1 dello stesso articolo.

Il comportamento posto in essere da BANCA BETA e dalla sua mandataria è stato infatti esclusiva fonte dei fatti lamentati, tanto più che nessuna notizia è stata data, né da BANCA BETA né da COMPAGNIA ASSICURATIVA, al sistema bancario dello smarrimento dei titoli né è stata fatta denuncia all'Autorità competente.

BANCA BETA è, pertanto, responsabile per la mancata diligente custodia dei propri titoli, specie di titoli di credito garantiti, quali sono gli assegni di traenza, e per il mancato tempestivo blocco dell'assegno oggetto di asserito furto, circostanza che, qualora comunicata

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

al sistema interbancario, avrebbe bloccato ogni negoziazione ed impedito, conseguentemente, il verificarsi di ogni danno.

4) Con riguardo alla ritenuta erronea motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA per l'omessa comunicazione di impagato e per la presunzione assoluta di pagamento di cui all'accordo interbancario.

BANCA ALFA aveva eccepito l'omessa contestazione da parte di BANCA BETA della richiesta di addebito nei termini perentori previsti dall'Accordo Interbancario che prevede, in caso di omessa segnalazione, la maturazione di una presunzione assoluta di pagamento del titolo a favore della banca negoziatrice ed a favore del cliente della banca negoziatrice, nei cui confronti quest'ultima non potrebbe più, decorso il termine, sollevare alcuna contestazione sulla regolarità del titolo, con conseguente impossibilità di stornare l'accredito; in altre parole, una volta maturata tale presunzione, non è più possibile per la banca negoziatrice non riconoscere l'importo dell'assegno al presentatore del titolo.

La suddetta conclusione non muta per il fatto che gli assegni sono stati negoziati mediante la procedura dematerializzata di *check truncation*, ed anzi tale presunzione di pagamento si riferisce proprio ai titoli negoziati con tale modalità; la *check truncation* comporta un evidente operativo vantaggio in capo alle banche, ma comporta altresì dei rischi che la banca trattaria accetta con il suo utilizzo.

5) Con riguardo ai pagamenti eseguiti da BANCA ALFA:

A seguito dell'impugnato Provvedimento del Tribunale di Pavia, BANCA ALFA ha pagato ad COMPAGNIA ASSICURATIVA € 12.431,34 e a BANCA BETA € 4.377,36; pertanto, con l'accoglimento, totale o parziale, dell'impugnazione tali somme dovranno essere totalmente o parzialmente restituite.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale COMPAGNIA ASSICURATIVA ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione del Tribunale di Pavia per i motivi di seguito esposti.

1) Con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione dell'art. 43 c. 2 RD 1736/1933 e alla ritenuta erronea valutazione dei fatti in relazione all'asserita mancanza della necessaria diligenza professionale in capo a BANCA ALFA:

L'art. 43 co. 2 R.D. n. 1736/1933 prevede che "*colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento*"; la previsione è derogatoria del principio generale di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c., in base al quale è liberato, chi in buona fede adempie il creditore apparente; inoltre, essa pone un regime soggettivo di responsabilità evidentemente più gravoso rispetto a quello dell'art. 1992 c. 2 c.c., previsto in relazione agli altri titoli di credito (il debitore che adempie nei confronti del possessore del titolo è liberato anche se questi non è titolare del diritto di credito in esso rappresentato, salvi i casi di dolo o di colpa grave); la ratio della norma in esame risiede nella volontà legislativa di presidiare in modo rafforzato il pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il rischio della falsa identità del presentatore del titolo a carico del soggetto giratario per l'incasso, quale onere economico, che deve essere sopportato dall'esercente l'impresa bancaria; per conseguenza sussiste la responsabilità della banca negoziatrice, salvo che ricorra l'esonerazione di responsabilità del soggetto obbligato per il caso di impossibilità ad esso non imputabile di adempiere ex art. 1218 c.c.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, gravava sul debitore, ossia su BANCA ALFA, l'onere di provare di aver adottato modalità diligenti per il pagamento degli assegni per cui è causa, ossia di aver fatto tutto quello che era necessario e possibile per adempiere la propria obbligazione (fino al limite dell'impossibilità della prestazione, derivante da causa ad essa

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

non imputabile) e segnatamente di aver effettuato attività di adeguato controllo per l'identificazione del soggetto legittimato e la verifica dell'integrità dei titoli.

Non è conforme a diligenza pagare un assegno mediante accredito su un conto corrente aperto contestualmente o solo pochi giorni prima dell'operazione da parte di soggetto, mai prima di allora conosciuto dalla Banca e identificato mediante richiesta e fotocopiatura di un solo documento di identità, a nulla rilevando il codice fiscale, trattandosi di documento privo di fotografia, in una situazione di conclamato pericolo di condotte truffaldine del tipo di quelle perpetrate, considerate consuete dalle stesse banche.

La responsabilità dell'appellante è quindi determinata dalla negligenza mostrata dalla stessa nell'errata identificazione del proprio cliente, così come nel mancato controllo dell'integrità dei titoli portati all'incasso.

Anche il controllo relativo alle carte di identità rubate è insufficiente, dal momento che questo non è l'unico canale utilizzabile dai truffatori; anzi risulta più sicuro per la consumazione dell'illecito formare *ex novo* una carta di identità falsa, che riporti le generalità del beneficiario dell'assegno trafugato, come evidentemente avvenuto nel caso in esame.

Dalla mera disamina dei titoli bancari in questione si rilevano le chiare contraffazioni riportate dagli stessi, a partire dal diverso e difforme carattere meccanografico delle singole diciture, dall'uso di diverso inchiostro e dall'anomala presenza di asterisco per separare il nome dal cognome in tre dei quattro assegni presentati all'incasso; questa circostanza non è così usuale, come vorrebbe far intendere controparte, poiché, mentre è noto l'utilizzo di linee o segni per delimitare gli importi, lo stesso non succede per l'indicazione del beneficiario, tanto più che l'asterisco compare nel mezzo, tra nome e cognome e non alla fine.

Appare sospetta anche la circostanza che tutti i titoli oggetto del presente giudizio, tratti sul medesimo conto, siano stati portati all'incasso presso la medesima filiale e tutti intestati al medesimo soggetto, che, peraltro, risulta risiedere a OMISSIS, mentre la filiale del conto è a OMISSIS.

Nel caso di specie, quindi, BANCA ALFA non ha in alcun modo fornito la prova che l'errato pagamento sia avvenuto per causa a essa non imputabile.

2) Con riguardo alla ritenuta erronea/omessa motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA e COMPAGNIA ASSICURATIVA relativamente alle modalità di spedizione dei titoli:

La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno, subito dallo stesso traente, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose tenute, nonostante l'evidente falsificazione, dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso.

Del tutto inconferente appare l'ulteriore doglianza dell'appellante riguardante la mancata comunicazione al sistema bancario di smarrimento dei titoli, poiché ciò è avvenuto solo successivamente alla comunicazione da parte del beneficiario effettivo del mancato ricevimento del pagamento, quando cioè gli assegni in questione risultavano già incassati e negoziati in *check truncation*.

3) Con riguardo alla ritenuta erronea motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA per l'omessa comunicazione di impagato e per la presunzione assoluta di pagamento, di cui all'accordo interbancario:

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

La banca emittente ha l'obbligo di segnalare l'impagato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del regolamento in stanza di compensazione, ma, nella fattispecie in esame, quella non era in condizione di venire a conoscenza della circostanza dell'impagato, posto che i legittimi beneficiari non avevano ricevuto gli assegni di traenza e quindi non potevano darne notizia all'Istituto.

I titoli per cui è causa, sono stati negoziati in *check truncation*, che è la procedura prevista e autorizzata per la negoziazione di titoli di minimo importo; siffatto meccanismo implica che la matrice autentica dell'assegno rimanga conservata presso la banca negoziatrice del titolo, senza che l'originale possa quindi essere visionato o controllato dall'Istituto di credito trattario.

C) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale BANCA BETA ha chiesto la conferma dell'impugnata decisione del Tribunale di Pavia per i motivi di seguito esposti.

1) Con riguardo alla ritenuta erronea/omessa motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA e COMPAGNIA ASSICURATIVA relativamente alle modalità di spedizione dei titoli:

BANCA BETA ha effettuato le spedizioni dei titoli, secondo quanto stabilito nella Convenzione 1.3.2010 intercorrente con COMPAGNIA ASSICURATIVA al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa, in forza della quale *“una volta predisposti gli assegni di traenza non trasferibili, sulla base dei dati forniti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 3, la Banca procede ad inviare i predetti assegni ai beneficiari avvalendosi del servizio postale; in particolare, la spedizione avverrà a mezzo raccomandata per gli assegni indirizzati nelle province della Campania .. e in una provincia della Calabria .. e a mezzo posta ordinaria per gli assegni indirizzati in tutte le altre province”*.

Trattandosi di titoli recanti la clausola di intrasferibilità ex art.43 RD 1736/1933, non può ritenersi sussistente alcun nesso di causalità tra la modalità di spedizione e l'alterazione del nominativo dell'effettivo beneficiario, di cui avrebbe dovuto invece avvedersi la banca negoziatrice.

2) Con riguardo alla ritenuta erronea motivazione in ordine all'assenza di responsabilità in capo a BANCA BETA per l'omessa comunicazione di impagato e per la presunzione assoluta di pagamento di cui allo accordo interbancario:

La responsabilità di BANCA BETA, perché non avrebbe rispettato l'Accordo Interbancario non avendo “segnalato l'impagato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del regolamento in stanza di compensazione”, non sussiste, in quanto non v'è alcuna disposizione di legge o regolamento che attribuisca alla presunzione citata dall'appellante carattere assoluto, né comunque può consentire alla banca negoziatrice di sottrarsi alle proprie esclusive responsabilità.

Successivamente all'emissione e all'invio degli assegni, BANCA BETA non è più stato informato né da COMPAGNIA ASSICURATIVA né dagli effettivi beneficiari del mancato incasso del titolo; pertanto l'esponente non avrebbe potuto effettuare la comunicazione pretesa dalla controparte.

Tutti gli assegni per cui è causa non sono stati regolati in stanza di compensazione, ma sono stati negoziati con la c.d. procedura semplificata di *“check truncation”*; con tale procedura, qualora l'assegno bancario è negoziato, come nella specie, presso una banca diversa dalla trattaria, la banca negoziatrice invia una comunicazione elettronica con le informazioni contabili essenziali del titolo, ossia il numero dell'assegno e l'importo, ma il titolo non viene materialmente trasmesso dalla banca negoziatrice alla banca trattaria, ma viene trattenuto dalla prima, “troncato” e custodito; sulla base delle informazioni telematiche ricevute dalla banca negoziatrice, la banca trattaria, senza procedere alla disamina del titolo, si limita a verificare la sussistenza della provvista e dell'autorizzazione necessarie per procedere con il

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

pagamento; tale procedura è adottata dal sistema interbancario in luogo della presentazione diretta o in stanza di compensazione del titolo, sicché la banca esponente, non avendo negoziato l'assegno contestato, mai avrebbe potuto avvedersi di eventuali segni di contraffazione o irregolarità del titolo.

Nella denegata ipotesi, in cui fosse accertata una responsabilità dell'esponente con riferimento al controllo dell'autenticità della firma di traenza o alla negoziazione abusiva per fatto non imputabile alla stessa banca, COMPAGNIA ASSICURATIVA dovrà tenere integralmente manlevato e indenne l'esponente, ai sensi dell'art.7.1 della Convenzione, con quella intercorrente, che prevede: *“La Compagnia autorizza la banca ad estinguere gli assegni di traenza oggetto del presente accordo, recanti la firma di traenza e di quietanza del beneficiario ai sensi del precedente art. 6.1. La Compagnia autorizza la Banca ad estinguere gli assegni negoziati tramite banche terze, esonerando la medesima Banca da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine al controllo dell'autenticità della firma di traenza o alla negoziazione abusiva per fatto non imputabile alla stessa Banca”*.

6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi

La Corte d'Appello ritiene di riformare integralmente l'impugnata decisione del Tribunale di Pavia.

1) Con riguardo alla ritenuta erronea interpretazione dell'art. 43 c. 2 RD 1736/1933, la decisione del Tribunale di Pavia è errata. Ai sensi del combinato disposto del RD 1736/1933 agli art. 1 c. 1 n. 3 (che prevede che nell'assegno debba essere indicato il nome del trattario come di colui che è designato a pagare), art. 31 (che prevede che “l'assegno bancario può essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'art. 34, in forma sia cartacea sia elettronica”), art. 34 (che prevede che “la presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento”), art. 37 (che prevede che “il trattario che paga l'assegno può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore”), art. 38 (che prevede che “il trattario che paga un assegno trasferibile per girata è tenuto a accertare la regolare continuità delle girate”) e art. 43 (che prevede che “l'assegno emesso con la clausola non trasferibile non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente” e che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”), il pagamento dell'assegno bancario, sia trasferibile che non trasferibile, viene sempre in realtà effettuato dal banchiere trattario, cioè dal banchiere che, di regola in connessione con l'apertura di un contratto di conto corrente, ha autorizzato, con la stipulazione della convenzione d'assegno, il cliente correntista (traente) ad emettere assegni, con cui ordina il pagamento di una somma determinata, e non già dal banchiere negoziatore, cioè il banchiere, presso cui il prenditore dell'assegno lo ha presentato per l'incasso; infatti il banchiere negoziatore è tenuto, a sua volta, a presentare l'assegno ricevuto al banchiere trattario nella stanza di compensazione (ovvero secondo il sistema della *check-truncation*, previsto dall'accordo interbancario vigente, in sostituzione del sistema della presentazione in stanza di compensazione per gli assegni di minor importo) e, qualora e solo qualora questi non comunicò l'esplicito rifiuto di pagamento, può procedere a sua volta a pagare l'assegno al prenditore (oppure nel caso in cui, come di regola, l'assegno è stato accreditato su un conto, può consentirne la libera disponibilità), compensando tale pagamento con l'accredito del medesimo importo effettuato in suo favore dal banchiere trattario.

Pertanto l'onere di verificare che il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile venga effettuato all'effettivo beneficiario dell'assegno, emesso dal traente, grava, innanzi tutto, sul banchiere trattario, il quale, una volta ricevuto l'assegno in stanza di compensazione dal banchiere giratario, può autorizzare o meno il pagamento, ma, se non comunica al banchiere giratario il rifiuto di pagamento, è responsabile nei confronti del correntista traente, ai sensi e

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

nei limiti di cui all'art. 43 RD 1736/1933, dell'eventuale pagamento effettuato erroneamente nei confronti di persona diversa dal legittimo beneficiario.

1 Cass. n. 18190/2004 *“La girata per l'incasso dell'assegno bancario, che dà luogo ad un rapporto di mandato, trasferendo al giratario l'esercizio dei diritti inerenti al titolo di credito abilita la banca girataria ad esigere, presso la banca trattaria, il pagamento in nome e per conto del girante, e ciò che la banca girataria per l'incasso pone in essere presso la banca trattaria non è altro che una presentazione del titolo per il pagamento (art. 31 e ss. R.D. n. 1736 del 1933) appunto alla trattaria, la quale, a sua volta, svolge il servizio di cassa in favore del suo cliente, traente dell'assegno, ed è obbligata al pagamento del titolo in forza della convenzione di assegno”*.

Nell'accordo interbancario vigente (cf. doc. 3 fasc. 1° grado appellante) peraltro è previsto che:

- la presentazione all'incasso con il sistema della check-truncation (obbligatoriamente applicabile per gli assegni inferiori ad un determinato importo) è equivalente al sistema della presentazione in stanza di compensazione;
- la banca trattaria è tenuta a comunicare alla banca negoziatrice il rifiuto di pagamento dell'assegno entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione;
- nel caso di mancata comunicazione, entro il termine previsto, del rifiuto di pagamento, la banca trattaria ha in ogni caso diritto al recupero di quanto eventualmente erroneamente pagato, oltre che nei confronti di colui che ha girato l'assegno per l'incasso (senza averne diritto), anche nei confronti della banca negoziatrice “in caso di responsabilità totale o parziale per dolo o colpa nella negoziazione in generale e, in particolare, nelle attività di controllo della completezza e della regolarità formale dei titoli, alla luce delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente capitolo, della mancanza di altre irregolarità o di palesi alterazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza e dell'identità e della legittimazione cartolare del cedente all'incasso”.

Pertanto la banca negoziatrice, una volta ricevuto l'assegno bancario, è tenuta a presentarlo alla banca trattaria (con il sistema della *check-truncation* o in stanza di compensazione, a seconda dell'importo dell'assegno) e, nel caso in cui la banca trattaria non comunichi il rifiuto di pagamento, può pagare al prenditore l'assegno ricevuto ovvero, nel caso abbia accreditato l'assegno sul conto del prenditore, può consentirne la libera disponibilità, purchè però abbia diligentemente verificato:

- la completezza e la regolarità formale dell'assegno, secondo quanto previsto dalla legge e dall'accordo interbancario in questione,
- l'assenza di irregolarità e di palesi alterazioni rilevabili con l'ordinaria diligenza,
- la corretta identità e la legittimazione cartolare della persona che ha presentato l'assegno per l'incasso.

Secondo la costante giurisprudenza però, vista l'ampiezza della locuzione utilizzata nell'art. 43 c. 2 RD 1736/1933 *“colui che paga un assegno”*, sussiste anche a carico della banca negoziatrice, nei confronti del traente l'assegno, una responsabilità per il caso di pagamento a soggetto diverso dal legittimo beneficiario dell'assegno non trasferibile; si tratta di responsabilità di natura contrattuale o in quanto la banca, girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del girante, sarebbe anche sostituta della trattaria nell'esplicazione del servizio bancario, per quanto attiene all'identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento, e verrebbe anch'essa a trovarsi in rapporto col traente che, nell'ipotesi di pagamento mal effettuato, potrebbe perciò esercitare nei suoi confronti l'azione contrattuale basata sulla convenzione d'assegno, oppure in quanto la banca (secondo la teoria del contatto sociale qualificato) ha un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti, interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

La suddetta responsabilità però, proprio perché di natura contrattuale, non può prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore, dato che una responsabilità oggettiva può concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato contrattuale fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla cosa causativa del danno.

La banca negoziatrice è quindi obbligata, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, a tenere indenne la banca trattaria, o direttamente il soggetto (che abbia agito nei suoi confronti) traente l'assegno bancario, indebitamente pagato a chi non aveva diritto, quando:

- il pagamento è stato effettuato (ovvero l'accredito sul conto è stato svincolato), nonostante la tempestiva comunicazione di rifiuto di pagamento da parte della banca trattaria ovvero prima del decorso del termine previsto per la suddetta comunicazione;
- l'assegno era privo di qualcuno degli elementi formali previsti dalla normativa o dall'accordo interbancario;
- l'assegno presentava alterazioni (della data di emissione, dell'importo, del nome del beneficiario nel caso di assegno non trasferibile, della firma di traenza) riconoscibili a vista con l'ordinaria diligenza esigibile da chi svolge l'attività professionale di banchiere³;
- la persona, che ha presentato l'assegno per l'incasso, non corrispondeva al nominativo della persona indicata come beneficiario sull'assegno ed è stata erroneamente identificata come quella il cui nome era indicato come beneficiario sull'assegno, senza usare l'ordinaria diligenza esigibile da chi svolge l'attività professionale di banchiere.

2) Con riguardo alla ritenuta erronea valutazione dei fatti in relazione all'asserita mancanza della necessaria diligenza professionale in capo a BANCA ALFA, la decisione del Tribunale di Pavia è errata.

Nella fattispecie in esame l'odierna appellante, nella sua qualità di banca negoziatrice, risulta aver agito con la diligenza richiesta a chi esercita la professione di banchiere.

a) In ordine alle modalità di pagamento degli assegni, BANCA ALFA:

- aveva ricevuto gli assegni in questione, tratti dall'appellata COMPAGNIA ASSICURATIVA sul suo conto aperto presso la terza chiamata BANCA BETA, e li aveva accreditati sul conto corrente aperto cinque giorni prima dalla persona, che aveva presentato gli assegni in questione e aveva apposto sugli stessi la sua firma per traenza e per girata;
- aveva presentato gli assegni per l'incasso alla banca trattaria (cioè la terza chiamata BANCA BETA) con il sistema della *check-truncation*, previsto dall'accordo interbancario in relazione all'importo degli assegni;
- dato che la banca trattaria non aveva comunicato il rifiuto di pagamento entro i tre giorni lavorativi, previsti dall'accordo interbancario, aveva reso disponibile dal quarto giorno, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 c. 1 D.Lvo 384/1993, la somma portata dagli assegni suddetti.

b) In ordine alla genuinità degli assegni:

Gli assegni in questione, come questa Corte ha potuto verificare esaminando gli originali prodotti in giudizio dall'appellante in seguito ad ordinanza della Corte, non presentano, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, alcuna alterazione riscontrabile neppure con la particolare diligenza richiesta all'operatore bancario né alcun altro elemento, da cui potesse sospettarsi un'intervenuta falsificazione, in quanto:

- tra le diciture specificamente apposte sul modulo dell'assegno, l'indicazione del numero del conto, della data massima di riscossione e dell'importo in cifra e in lettere sono pacificamente genuini, mentre l'indicazione del nome del beneficiario, che risulta contraffatta, è scritta con i

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

medesimi caratteri tipografici con cui è apposta la genuina indicazione dell'importo in lettere; l'indicazione invece del luogo e della data di emissione appaiono apposte con caratteri diversi, apparentemente con timbro, ma tale modalità non è certo sospetta, essendo anzi usuale l'apposizione di tali dati con queste modalità nel caso di emissione da parte del medesimo soggetto di un considerevole numero di assegni (non potendosi neppure escludere che luogo e data di emissione siano stati apposti dalla stessa filiale di OMISSIS di BANCA ALFA, presso cui gli assegni siano stati presentati per l'incasso privi di tali dati);

- la presenza di un asterisco tra il cognome e il nome del beneficiario non è elemento di sospetto, in quanto si tratta di una modalità comune nel caso di assegni emessi in grande quantità e quindi lavorati automaticamente, tanto più che l'asterisco in questione è tipograficamente del tutto identico a quello genuino apposto in coda all'indicazione dell'importo in lettere.

c) In ordine alla corretta identificazione della persona che ha presentato all'incasso gli assegni in questione:

- come detto gli assegni sono stati accreditati su un conto aperto cinque giorni prima con la presentazione di una carta di identità e di una tessera sanitaria (contenente il codice fiscale), che, dall'esame a vista (pur con i limiti derivanti dal fatto che i documenti in questione prodotti in giudizio sono ovviamente delle fotocopie, essendo stati gli originali restituiti al cliente), non presentano alcun elemento che induca a sospettarne la falsità; d'altro canto neppure l'appellata ha allegato e tanto meno provato la falsità dei documenti in questione, falsità peraltro non indispensabile per la consumazione della truffa;

- l'appellante aveva comunque verificato, tramite la consultazione dell'apposito archivio del Ministero dell'Interno, che il documento presentato dal cliente per l'apertura del conto non fosse rubato o smarrito;

- il fatto che la banca avesse richiesto al cliente l'esibizione di un solo documento di identificazione con fotografia, oltre il documento relativo al codice fiscale, non è certo indicativo di scarsa diligenza, dato che, da un lato, il documento portante il codice fiscale (in questo caso la tessera sanitaria), pur essendo privo di fotografia, è tuttavia idoneo a confermare l'esattezza delle generalità dichiarate dalla persona che lo presenta, dato che tali generalità sono comunque riportate sul documento, dall'altro lato, la stessa COMPAGNIA ASSICURATIVA, nella convenzione con la sua banca del 1.3.2010 all'art. 6, ha ritenuto sufficiente, per la corretta identificazione della persona che si fosse presentata a incassare l'assegno presso uno sportello della banca trattaria (cioè BANCA BETA), che tale persona esibisse, oltre ovviamente all'assegno, un solo documento di identificazione e il codice fiscale;

- il fatto che il cliente risultasse residente in OMISSIS ed avesse invece aperto il conto a OMISSIS così come il fatto che avesse depositato contestualmente quattro assegni emessi in suo favore dal medesimo soggetto nella medesima data non sono certamente elementi di sospetto, essendo, per comune esperienza, comportamenti del tutto usuali, sia l'apertura di un conto in un luogo (che potrebbe corrispondere a quello di svolgimento dell'attività lavorativa o di un particolare affare) diverso da quello della residenza, sia l'emissione contestuale di più assegni in favore della medesima persona (soprattutto quando i pagamenti sono imputabili a titoli diversi o quando si vuole evitare l'emissione di un unico assegno di importo rilevante), sia, a maggior ragione, la presentazione all'incasso, in unico accesso alla banca, di più assegni ricevuti contestualmente.

3) Conclusione.

Per le ragioni sopra esposte, BANCA ALFA, avendo osservato nel pagamento degli assegni in questione la diligenza richiesta all'operatore bancario, non era obbligata a risarcire a COMPAGNIA ASSICURATIVA gli importi pagati a soggetto non legittimati, portati dagli assegni, oggetto della controversia, e quindi tali somme (così come le spese di lite, liquidate in primo grado e poste a carico di BANCA ALFA), da quella corrisposta in esecuzione dell'impugnata decisione del Tribunale di Pavia, dovranno essere restituite.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Rel. Meroni, n. 2241 del 22 maggio 2019

Visto l'accoglimento della domanda principale proposta da BANCA ALFA, gli altri motivi di appello, così come i motivi in via subordinata della terza, chiamata in giudizio in primo grado, restano assorbiti.

Le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, sostenute dall'appellante nonché quelle sostenute dalla terza, chiamata in causa dall'appellante per essere tenuta indenne da un'eventuale condanna in favore dell'appellata, devono essere poste a carico di quest'ultima, risultata interamente soccombente, e sono liquidate sulla base dei valori medi dello scaglione da € 5.200 a € 26.000.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone, in riforma dell'ordinanza n. 4276 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 24.12.2016:

1) Rigetta la domanda proposta da COMPAGNIA ASSICURATIVA nei confronti di BANCA ALFA e, per l'effetto, condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA e BANCA BETA a restituire a BANCA ALFA quanto da questa pagato, in esecuzione della riformata ordinanza del Tribunale di Pavia, con interessi legali dalla data del pagamento al saldo.

2) Condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA a rifondere le spese di lite sostenute da BANCA ALFA, che liquida, per il primo grado, in € 4.895, oltre spese generali del 15% e accessori di legge e, per il grado d'appello, in € 5.532, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

3) Condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA a rifondere le spese di lite sostenute da BANCA BETA, che liquida, per il primo grado, in € 4.895, oltre spese generali del 15% e accessori di legge e, per il grado d'appello, in € 5.532, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Milano il 9.5.2019

Il Presidente est. Massimo Meroni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*